



# **La gestione territoriale delle controversie individuali di Lavoro nel settore domestico**

**Centro Studi Nazionale ANCL  
16/04/2025**



# TITOLO INTERVENTO

- ROBERTO DE LORENZIS – CONSULENTE DEL LAVORO
- Centro Studi Nazionale ANCL

## Art. 2113 C.C.

### (Rinunzie e transazioni)

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ((ai sensi degli articoli 185, 410, 411,412-ter e 412-quater)) del codice di procedura civile.



## **Art. 2113 C.C.**

### **(Rinunzie e transazioni)**

#### **Comma 1**

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

## **Art. 1418 C.C.**

### **(Cause di nullità del contratto)**

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge

## **Art. 2077 C.C.**

### **(Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale)**

I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.



## **Art. 409 C.C.**

### **(Controversie individuali di lavoro).**

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

- 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; .....

## **Art. 1965 C.C.**

### **(Nozione)**

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

## **Art. 1966 C.C.**

### **(Capacità a transigere e disponibilità dei diritti)**

Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.



# **Art. 1967 C.C.**

## **(Prova)**

La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.



# **Art. 2113 C.C.**

## **(Rinunzie e transazioni)**

### **Comma 2**

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.



# **Art. 2113 C.C.**

## **(Rinunzie e transazioni)**

### **Comma 3**

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.



# **Art. 2113 C.C.**

## **(Rinunzie e transazioni)**

### **Comma 4**

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ((ai sensi degli articoli 185, 410, 411,412-ter e 412-quater)) del codice di procedura civile.

## **Art. 185 C.P.C.**

### **(Tentativo di conciliazione)**

Il giudice istruttore in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparazione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.....

## **Art. 410 C.P.C.**

### **(( Tentativo di conciliazione). ))**

((Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.....

## Art. 411 C.P.C.

### (( (Processo verbale di conciliazione). ))

((Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti.....

**Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410.** Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto)).....

## **Art. 412-ter C.P.C.**

**(( (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). ))**

((La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative)).

## CCNL COLF E BADANTI 01/10/2020

### Art. 47 Commissioni territoriali di conciliazione

1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all'applicazione del presente contratto, le parti potranno esperire, prima dell'azione giudiziaria, il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 410 e seguenti del Cod. Proc. Civ., presso una sede delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro o delle OO.SS. territoriali dei lavoratori facenti capo alle Associazioni e Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente contratto.
2. Il lavoratore deve essere assistito dal rappresentante di una Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. In caso di assenza del rappresentante di un'Associazione datoriale, nel verbale di conciliazione deve essere esplicitato che il datore di lavoro è stato informato della possibilità di essere assistito da un'Associazione datoriale e che vi abbia espressamente rinunciato.
3. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all'art. 2113, 4° comma, codice civile, dovrà risultare da apposito verbale.

## **Art. 412-quater C.P.C.**

### **(( Altre modalità di conciliazione e arbitrato. ))**

((Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.

Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri diparte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte.....

## VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art. 2113, IV comma, cod.civ.; artt. 410 e 411, III comma, 412 ter cod. proc. civ., art . 47 ccnl lavoro domestico 8/9/2020)

Il giorno \_\_\_\_\_, presso la sede di

Il rappresentante dei lavoratori \_\_\_\_\_

Il rappresentante dei datori di lavoro \_\_\_\_\_

Nella loro qualità di conciliatori hanno esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra

\_\_\_\_\_ (di seguito anche solo “la/il lavoratrice/ore”), assistito dal sindacalista \_\_\_\_\_

e

\_\_\_\_\_, (di seguito anche solo “il datore di lavoro”) assistito da \_\_\_\_\_ dell’associazione datoriale

I Conciliatori, accertate l'identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame hanno dato corso al tentativo di conciliazione della controversia.

**Premesso che:**

- A) La Sig.ra/il Sig. ha lavorato alle dipendenze del Sig. dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed con mansioni di \_\_\_\_\_ con inquadramento al livello \_\_\_\_ del CCNL Lavoratori Domestici, presso l'abitazione del Datore di lavoro / assistito sita in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_;
- B) La lavoratrice ha rivendicato \_\_\_\_\_
- C) Il datore di lavoro contesta in fatto ed in diritto le pretese tutte avanzate dal lavoratore;
- D) le Parti hanno manifestato la reciproca volontà di ricercare un accordo che prevenga qualsivoglia controversia in essere e/o che possa insorgere, conciliando e transigendo, in via di transazione generale novativa, ogni e qualsiasi reciproca pretesa che possa comunque derivare, sia in via causale che in via meramente occasionale, dal rapporto di lavoro intercorso / in essere e dalla sua cessazione, anche al fine di evitare l'alea di un eventuale giudizio;

Tanto premesso, dopo ampia discussione e dopo aver esaminato tutti gli elementi di fatto, di diritto e le ragioni che le parti hanno addotte e dopo aver informato le parti sulle conseguenze giuridiche ed economiche del presente verbale, si dà atto che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle seguenti basi:

- 1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo, che sostituisce a titolo definitivo ogni possibile intesa e/o accordo, precedentemente definito.
- 2) Il datore di lavoro, con specifico riferimento all'ultimo punto d) delle premesse, senza presupporre l'esistenza o il riconoscimento di alcun sottostante diritto del lavoratore e con l'unico scopo di non affrontare l'alea di un eventuale giudizio, corrisponderà a seguito della sottoscrizione del presente verbale, alla lavoratrice la somma netta di € \_\_\_\_\_(euro \_\_\_\_\_/00) a titolo di transazione generale novativa ex artt. 1965 e seguenti c.c.
- 3) l'importo netto di cui al punto 2) che precede sarà corrisposto alla lavoratrice, (unitamente alle competenze di fine rapporto maturate), entro il \_\_\_\_\_ a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla lavoratrice alle coordinate già note al Datore di Lavoro.
- 4) La Lavoratrice accetta le somme di cui al presente accordo ai titoli indicati e dichiara che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente verbale, non avrà nulla a pretendere da \_\_\_\_\_ né da altri coobbligati o familiari e /o Eredi in relazione al rapporto di lavoro, al suo svolgimento ed ai motivi sottesi alla sua cessazione, espressamente rinunciando in via di transazione generale, ex artt. 1965 e 1975 c.c., ad ogni ulteriore pretesa derivante, collegata od occasionata dallo stesso (in via esemplificativa e non tassativa: differenze retributive e relative incidenze sugli istituti retributivi indiretti e/o differiti; rimborsi spese e indennità di trasferta; indennità per ferie non godute, lavoro straordinario, festivo o notturno; risarcimento del danno extracontrattuale e/o non patrimoniale e ogni altra domanda e/o pretesa comunque dipendente o connessa con il precorso rapporto di lavoro).

- 1) In considerazione della finalità transattiva generale del presente accordo, Il datore di lavoro dichiara di non aver nessuna ulteriore pretesa nei confronti del lavoratore per fatti e condotte tenute nel corso del rapporto di lavoro ed espressamente vi rinuncia.
- 2) Il lavoratore dichiara di aver compreso appieno il contenuto del presente verbale e di sottoscriverlo nella piena consapevolezza dei suoi effetti.
- 3) Il lavoratore dichiara altresì di essere stata adeguatamente informata dai sindacalisti circa la non impugnabilità del verbale di transazione se sottoscritto dalle parti.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto della estinzione totale della controversia a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge e/o di Contratti e Accordi collettivi e individuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_  
Il lavoratore

\_\_\_\_\_  
Il Datore di lavoro

\_\_\_\_\_  
I Conciliatori



Il presente materiale sarà  
disponibile  
su [www.ancl.it](http://www.ancl.it)